

CAPITOLO 1
L'APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2012

IL TERMINE

Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'anno 2012 è stato prorogato al 30 giugno 2012 dal decreto cosiddetto "Milleproroghe" (comma 16-*quinquies*, articolo 29 del Disegno di legge di conversione del decreto legge n. 216/2011 nel testo attualmente all'esame dell'aula¹). Al riguardo l'articolo 151 del decreto legislativo n. 267/2000, nel fissare al 31 dicembre dell'anno precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, stabilisce che il rinvio può essere effettuato, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'Interno (da adottare d'intesa con il Ministro dell'Economia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali). Il decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011) aveva già prorogato il termine per la deliberazione del bilancio 2012 al 31 marzo.

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 21 dicembre 2011
Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali. (11A16788)
(GU n. 304 del 31-12-2011)
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre «il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per

¹ Si fa riferimento al testo dell'Atto Camera n. 4865-A.

l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze»;

Vista la richiesta dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) di differimento del predetto termine;

Ritenuto necessario e urgente differire il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito della seduta del 21 dicembre 2011 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella richiamata seduta del 21 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2012.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Ministro: Cancellieri

Nell'ultimo decennio ogni anno si è reso necessario differire il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali oltre la data del 31 dicembre.

Tavola 1.1

IL DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2002-2012

Anno di riferimento bilancio	Nuovo termine (FINALE)	Atto
2002	31 marzo 2002	D.M. 27 febbraio 2002
2003	30 maggio 2003	D.L. 31 marzo 2003, n. 50
2004	31 maggio 2004	D.L. 29 marzo 2004, n. 80
2005	31 maggio 2005	D.L. 31 marzo 2005, n. 44
2006	31 maggio 2006	D.M. 27 marzo 2006
2007	30 aprile 2007	D.M. 19 marzo 2007
2008	31 maggio 2008	D.M. 20 marzo 2008
2009	31 maggio 2009	D.M. 26 marzo 2009
2010	30 giugno 2010	D.M. 29 aprile 2010
2011	31 agosto 2011	D.M. 30 giugno 2011
2012	31 marzo 2012 *	D.M. 21 dicembre 2011

* Il nuovo termine è il 30 giugno 2012

La proroga del termine da parte delle norme statali determina l'autorizzazione automatica dell'esercizio provvisorio fino alla

nuova scadenza (articolo 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000).

Si rammenta che nel periodo dell'esercizio provvisorio gli Enti possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo della somma prevista nel bilancio definitivamente deliberato. Sono escluse le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (tasse, oneri ammortamento mutui, ecc.).

Non possono essere effettuate le spese con carattere di novità, rispetto all'anno precedente, non legate alla gestione ordinaria, ad esempio nuovi investimenti.

Nei casi in cui l'Ente non abbia deliberato il bilancio di previsione entro i termini, è possibile soltanto una gestione provvisoria nei limiti dei relativi stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato. La gestione provvisoria è comunque limitata:

- all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali diventati esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge;
- al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse. In generale, la gestione provvisoria è limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

La proroga del termine di deliberazione del bilancio di previsione ha diretta influenza sui termini entro i quali il

Comune può deliberare modifiche alle aliquote o tariffe dei tributi propri. La legge n. 296/2006 (legge finanziaria del 2007, articolo 1, comma 169) stabilisce infatti che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*. In particolare, appare utile precisare che le modifiche delle aliquote, nonché l'istituzione di tributi facoltativi, possono essere deliberati nelle forme previste entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio, anche nei casi in cui il bilancio stesso sia già stato approvato dal Comune, predisponendo ovviamente una conseguente variazione di bilancio, preferibilmente entro il termine generale stabilito per l'anno in questione (quindi, per il 2012, il 30 giugno sulla base della modifica inserita nel “Milleproroghe”).

GLI ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE

Alla Relazione previsionale e programmatica, al bilancio pluriennale e al bilancio di previsione devono essere allegati numerosi documenti, diretti sia al riscontro dell'attendibilità delle previsioni inserite nel bilancio, sia a fornire all'organo consiliare una visione generale, seppure sintetica, sulla situazione finanziaria dell'Ente locale.

L'art 172 TUEL indica il seguente elenco obbligatorio di documenti:

- a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello a cui si riferisce il bilancio di previsione;
- b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle Unioni di Comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio dei servizi pubblici. Le risultanze devono essere relative al penultimo esercizio antecedente quello a cui si riferisce il bilancio;
- c) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i Comuni stabiliscono anche il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato. In questo modo il Consiglio esercita le competenze sui programmi in materia urbanistica;
- d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- e) le deliberazioni con cui sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- f) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale, ai sensi dell'articolo 242 del

TUEL. È possibile verificare, sulla base degli indici e criteri fissati con decreto dal Ministero dell'Interno, la situazione gestionale e contabile dell'Ente e rilevare un'eventuale situazione di pericolosità che potrebbe sfociare nel dissesto finanziario. Per il triennio 2010-2012, i parametri in questione sono stabiliti con decreto ministeriale 24 settembre 2009.

Sono inoltre allegati al bilancio preventivo:

- il parere dell'organo di revisione al bilancio di previsione. Nel parere, ai sensi dell'articolo 239, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000, l'organo di revisione economico-finanziaria esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nel parere sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni;
- per gli Enti soggetti al Patto di stabilità, il prospetto di competenza mista contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di Stabilità Interno;
- il piano per la valorizzazione e l'alienazione del patrimonio comunale previsto dall'articolo 58 della legge n. 133/2008. Questo articolo è stato in gran parte riscritto dall'articolo 33 del decreto legge n. 98/2011 e dall'articolo 27 del decreto

legge n. 201/2011. Le modifiche apportate consentono di dare più efficacia alla realizzabilità delle operazioni con le quali i Comuni possono valorizzare ed alienare il proprio patrimonio disponibile;

- il programma triennale del fabbisogno di personale, la deliberazione con la quale l'Ente individua per il triennio successivo i posti vacanti nella dotazione organica da coprire e le modalità per la copertura è prevista dall'articolo 39, commi 1, 19 e 20-*bis*, legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, indirettamente, dall'articolo 6, comma 4 e 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- per gli Enti che prevedono incarichi esterni, limite massimo di spesa per il conferimento di incarichi esterni ai sensi dell'articolo 3, comma 56 della legge n. 244/2007 e il programma delle collaborazioni autonome di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008;
- per gli Enti che hanno strumenti finanziari derivati, la nota che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dalla sottoscrizione degli stessi, ai sensi del comma 383 della legge n. 244/2007;
- il piano triennale di contenimento delle spese di cui all'articolo 2, comma 594 e seguenti della legge 244/2007;
- la delibera della giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
- il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio (articolo 1, commi 557 e 562, legge n. 296/2006; articolo 76, legge n. 133/2008).

Si ricorda, infine, che l'articolo 25 del decreto legge n. 1/2012, al comma 1, tra le altre innovazioni, introduce l'obbligo di approvazione da parte del Consiglio comunale dei piani-programma, dei bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, dei conti consuntivi e dei bilanci di esercizio delle aziende speciali e delle istituzioni (modificando l'articolo 114 del decreto legislativo n. 267/2000).